

PUBBLICATA AL TRIBUNALE PRETORIO

COL N. 1620 DI REPERTORIO

Codice disciplinare

DAL 11.11.02 AL A TEMPO INDE-
L'INCARICATO 7571111

(Art.25 CCNL 06/07/1995)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art.59 del D.Lgs. n.29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'Amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.6 della legge 20.5.1970 n.300;

f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;

g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Amministrazione, per gli utenti o per terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal Bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico;

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'Amministrazione;

e) testimonianza falsa o reticente;

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art.1 della Legge 20.5.1970 n.300;

i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti o a terzi.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:

a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa Amministrazione;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre 10 giorni lavorativi consecutivi;

e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;

f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da

non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:

- a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
- b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- c) condanna passata in giudicato;
- d) per i delitti di cui all'art.15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) della Legge 19.3.1990 n.55, modificata ed integrata dall'art.1, comma 1 della Legge 18.1.1992 n.16;
- e) per gravi delitti commessi in servizio;
- f) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art.24, comma 2 del CCNL 6.7.1995, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2 del CCNL 6.7.1995, dalla data di conoscenza della sentenza.

9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di cui all'art.2, comma 2 del CCNL 6.7.1995. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da altre. Il codice disciplinare si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.

Affisso all'albo



CITTA' DI ARPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 296 del Registro	OGGETTO: Recepimento codice disciplinare.
Data: 22 ottobre 2002	

L'anno *DUEMILADUE* il giorno *VENTIDUE* del mese di *OTTOBRE* alle ore *11,00*

Nella sala delle adunanze del Comune di Arpino, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Fabio Forte	SINDACO	X	
Bruno Vano	ASSESSORE		X
Romolo Casinelli	"	X	
Pierpaolo Gradogna	"	X	
Gabriele Giuseppe	"		X
Antonio Sardellitti	"		X
Gianluca Quadrini	"	X	

Partecipano con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c.4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Antonio Marasca.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato e il segretario comunale (art. 49 c.1. 2. 97 e 4b del T.U. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile art.49 comma 1 del T.U. DLgs 267/2000;

Visto l'art. 25 del 6/7 1995 del C.C.N.L. dei dipendenti degli EE.LL.;

Visto in particolare il comma 10 del citato articolo che testualmente recita: "Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre;

Ritenuto dover recepire l'art. 25 dandovi la massima diffusione;

Acquisito il parere favorevole reso dal Capo Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.O.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

1. Recepire l'art. 25 del C.C.N.L. sottoscritto il 6/7/1995;
2. Il Codice Disciplinare di cui all'art. 25, sarà affisso all'Albo Sindacale, permanentemente, a far data dall'esecutività del presente atto;
3. Di inviare copia della presente, a cura dell'ufficio AA.GG., alle R.S.U., ai sensi dell'art. 4 del C.C.D.I., ai responsabili di tutti i servizi per portarne a conoscenza il personale.

IL PRESIDENTE
RAG. FABIO FORTE

Il Segretario Comunale

L'Assessore

f.to. DR. ANTONIO MARASCA

f.to. =====

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **24 OTT. 2002**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. in data
 in quanto la Giunta comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
 in quanto richiesto, nei limiti della illegittimità denunciate (art. 127, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

è stata compresa nell'elenco n. in data, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. in data

- È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, il **24 OTT. 2002**



Il Responsabile del Servizio

PROT. N° 14240/2

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo l'organo di controllo, con nota n. in data comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- essendo stati trasmessi, in data, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data (art. 133, c. 2, del T.U. n. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. in data (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **24 OTT. 2002** al **8 NOV. 2002**

Dalla Residenza comunale, il **24 OTT. 2002**

Il Responsabile del Servizio

f.to. **IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO**
(Nessina Flavia Luciana)

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, il **24 OTT. 2002**



Il Responsabile del Servizio